

Il T.U.A. 152/06 dopo il decreto 29 giugno 2010: PRINCIPALI NOVITÀ

E' finalmente uscito il terzo correttivo al TU 152/06!

Le modifiche apportate riguardano esclusivamente la Parte II "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e la Parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera". Di seguito si segnalano in maniera schematica le novità più importanti.

- **Abrogazione del decreto 18 febbraio 2005, n. 59** "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"
- Abrogazione del decreto 19 aprile 2006 "Determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59".
- Abrogazione del decreto 24 aprile 2008 "Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto n.59/05"
- Le **procedure di VAS, VIA ed AIA** avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto **sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.**

MODIFICHE ALLA PARTE SECONDA DEL 152/06

La Parte II del DLgs 152/06 relativa alle procedure di VAS, VIA e IPPC, ha subito la prima importante modifica con il secondo correttivo del TU, il DLgs 4/2008. Il terzo correttivo ha il ruolo importante includere l'intera legislazione relativa alle procedure di richiesta e rilascio dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale** (AIA, DLgs 59/05 e successive modifiche e integrazioni). Questo ha portato ad alcune modifiche anche del testo già esistente, come l'introduzione del concetto di **inquinamento transfrontaliero** anche per la VAS Statale e alcune variazioni di **tempistiche** per la **VIA**. Sempre in ambito **VIA** si attribuisce molta importanza al **monitoraggio** anche dopo l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione dal momento in cui se questo dovesse risultare estremamente negativo anche con l'introduzione di ulteriori condizioni di mitigazione, può essere ordinata la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare.

MODIFICHE ALLA PARTE QUINTA DEL 152/06

TITOLO I - PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITÀ

Campo di applicazione (Art. 267)

Incenerimento e co-incenerimento vengono inclusi nel campo di applicazione della Parte V del decreto 152/06 mentre i valori limite di emissione, inseriti nell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art. 208), vengono stabiliti ancora sulla base del decreto 133/05 e di eventuali piani regionali per la Qualità dell'Aria. Per gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti vengono stabiliti invece in base agli articoli 270 e 271 del decreto 152/06 emissioni diffuse e convogliamento delle emissioni, valori limite e prescrizioni (vedi seguito).

Per gli impianti soggetti ad AIA resta fermo quanto previsto dal Titolo III-bis della parte seconda del decreto, tale autorizzazione sostituisce sempre quella alle emissioni, con la specifica che questo vale sia ai fini della costruzione che dell'esercizio dell'impianto.

Definizioni (Art. 268)


Viene introdotta la definizione di **stabilimento**: esso include il complesso di **impianti e attività** che producono emissioni (quindi anche movimentazioni, deposito, operazioni manuali), sottoposte al potere decisionale di un unico gestore, che ne diventa esplicitamente anche responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni ad esso imposte (lettera (n)).

Segue quella relativa alla **modifica di uno stabilimento**, che include l'installazione o la modifica di un impianto o di un'attività presso uno stabilimento e quella di **modifica sostanziale**, che comporti, cioè, un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che ne alteri le condizioni di convogliabilità.

I valori limite vengono stabiliti con esplicito riferimento alle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dal decreto o dall'autorizzazione, si intendono riferiti alla media oraria.

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (Art. 269)

Conseguentemente alla nuova definizione di "stabilimento", l'**autorizzazione** di cui al presente articolo viene rilasciata con riferimento ad esso; i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni. In essa, oltre alla descrizione degli impianti e delle attività presenti, la quantità e la tipologia delle emissioni prodotte, nonché le modalità di esercizio dell'impianto, i valori limite e le prescrizioni (già previste) dovranno essere anche indicate le **quote dei punti di emissione**, individuate in modo da garantire una adeguata dispersione degli inquinanti, il **minimo tecnico** per gli impianti soggetti a tale condizione e le **portate di progetto** tali da consentire che i fumi vengano diluiti solo quanto inevitabile da un punto di vista tecnologico e di esercizio. L'autorizzazione può stabilire per determinate tipologie di impianti, ad esclusione di quelli soggetti ad AIA statale (riportati in allegato XII del d.L.128/2010), valori limite di emissione espressi come flussi di massa annuali, riferiti al complesso dello stabilimento (incluse le emissioni diffuse).



Per il rinnovo o l'aggiornamento della autorizzazione l'Autorità Competente, previa informazione al comune interessato, avvia un **procedimento autonomo** entro 30 gg dalla ricezione della richiesta. In sede di conferenza dei servizi o di autonomo procedimento, eventuali integrazioni dovranno essere fatte entro i successivi 30 giorni. In caso di richiesta di integrazioni e i termini sono sospesi fino alla ricezione delle stesse e comunque per un periodo non superiore ai 30 giorni.

In caso di modifica ad uno stabilimento, il gestore è tenuto a darne comunicazione all'Autorità Competente e in caso di modifica sostanziale deve fare richiesta per una nuova autorizzazione; a discrezione di quest'ultima, l'istruttoria potrà essere applicata solo agli impianti o alle attività interessati dalla modifica o estesa a tutto lo stabilimento.

Vengono soppressi i commi dal 12 al 16 dell'art. 269 (elenco degli impianti esclusi dal processo di autorizzazione, gli unici impianti che non sono soggetti ad autorizzazione sono quelli di deposito di oli minerali, compresi quelli di gas compressi).


Valori di emissione e prescrizioni da applicare agli impianti ed alla attività degli stabilimenti (Art. 271)

In questo articolo vengono disciplinati i **valori di emissione** e le **prescrizioni** da applicare agli stabilimenti, sia nuovi, sia vecchi (con distinzione se anteriori al 2006 o anteriori al 1998); viene demandato il compito di stabilire i nuovi limiti di emissioni ad un decreto attuativo che, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, sulla base delle **migliori tecniche disponibili (MTD)**, contemplerà i valori limite sia per le **emissioni convogliate** che per quelle **diffuse** (aspetto, anche questo, mutuato dalla normativa IPPC).

Saranno pertanto modificati ed integrati gli Allegati I e V alla Parte V del Testo Unico. A seguito di un'istruttoria, anch'essa fondata sulla valutazione dell'applicabilità delle MTD, saranno regolamentate anche le condizioni di costruzione e di esercizio dell'impianto anche in relazione ai combustibili utilizzati.

Tale istruttoria potrà condurre, in sede di successiva autorizzazione, all'applicazione di limiti più restrittivi di quelli riportati nei suddetti allegati. Viene inoltre data possibilità all'autorizzazione di introdurre, ove possibile, prescrizioni inerenti i valori limite di emissione da applicare in caso di anomalie o guasti all'impianto e nei periodi transitori (espressi come flusso di massa annuale).

L'allegato VI alla Parte quinta del Testo Unico (conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione) sarà integrato con apposito decreto (ved. box) con l'indicazione dei **metodi di campionamento e di analisi** delle emissioni, con esplicita indicazione dei metodi di riferimento, dei quali dopo l'emanazione di questo decreto, l'autorizzazione dovrà recare indicazione obbligatoriamente.



Il comma 18 (aggiunto ex-novo) specifica che i controlli da parte dell'Autorità Competente potranno essere effettuati solo sulla base dei metodi indicati nell'Allegato VI anche se diversi da quelli, di competenza del gestore, indicati nell'autorizzazione; in caso i risultati dei controlli risultassero differenti, il successivo accertamento dovrà essere necessariamente effettuato sulla base del metodo di riferimento; i modi con i quali il gestore mette a disposizione i risultati dei controlli devono essere conformi a quanto indicato nel suddetto Allegato.

Grandi impianti di combustione (Art. 273)

Vengono sostituiti i commi 9 e 10, secondo le nuove disposizioni se due impianti di combustione sono localizzati nello stesso stabilimento, l'Autorità Competente *deve* in qualsiasi caso considerare tali impianti come un unico impianto per la valutazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione.

Può disporre, qualora sia tecnicamente fattibile, il convogliamento delle emissioni in un unico punto ed applicare in questo caso i limiti che si applicherebbero singolarmente all'impianto più recente.

Altra importante novità riguarda le **turbine a gas**, che



vengono tolte dalle tipologie di impianto per la produzione di energia escluse dall'applicazione dell'art. 273 (soppresso il comma 5, lettera (I)).

Viene introdotto infatti il comma 16 che sancisce l'applicazione delle disposizioni dell'art. 273 alle turbine a gas autorizzate successivamente all'entrata in vigore della parte quinta del decreto 152/06, mentre per quelle autorizzate in precedenza valgono le disposizioni indicate nell'Allegato II alla Parte V, per quanto riguarda monitoraggio e controllo delle emissioni e anomalie degli impianti di abbattimento.

Allegati al Titolo I

Allegato IV: Impianti e Attività in deroga

La Parte I è stata interamente sostituita. Riguarda l'elenco degli impianti e attività considerati dall'art. 272 paragrafo 1 **non sottoposti ad autorizzazione** e per i quali si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificatamente previsti dai piani e programmi o dalle normative di cui art. 271, comma 3 e 4. Il nuovo elenco riporta tutti gli impianti e attività del Dlgs 152/06 con alcune modifiche e aggiunte:

- gli allevamenti in ambienti confinati hanno dei valori di soglia in base al numero di capi e non più in base al peso vivo medio annuale e sono anche aumentate le categorie;
- aggiunta di **11 impianti e attività** che riprendono il comma 14 dell'art. 269 soppresso con il nuovo decreto. In tabella I le nuove tipologie aggiunte;
- aggiunta degli allevamenti effettuati in ambienti non confinati;
- aggiunta dei **laboratori di analisi e ricerca** (ex-comma 15 dell'art. 269), impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'Allegato I alla Parte V del presente decreto;
- **dispositivi mobili** utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento.

Tipologia impianto e attività	Combustibile impiegato	Potenza termica nominale
Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione	biomassa di cui all'Allegato X	=<1 MW
	gasolio, come tale o in emulsione, o biodiesel	<1 MW
	biogas di cui all'Allegato X	=<3 MW
Impianti di combustione	olio combustibile, come tale o in emulsione	<0,3 MW
	metano o GPL	<3 MW
Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti*	gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	=<3 MW
Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione	metano o GPL	<3 MW
	benzina	<1 MW
Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue	metano o GPL	<15MW
	gasolio	<2.5MW

Tabella I
Impianti aggiunti
all'Allegato IV
della Parte V

*se l'attività di recupero e' soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla Parte IV del presente decreto e tali procedure sono state espletate

La Parte II è stata interamente sostituita. Riguarda gli impianti e attività di cui all'articolo 272 comma 1, ovvero quegli impianti e attività che possono ricevere dall'autorità competente un'apposita **autorizzazione di carattere generale** in cui vengono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni anche inerenti alle condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati (novità), i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. Il nuovo elenco riporta tutti gli impianti e atti-

vità del Dlgs 152/06 con alcune modifiche e aggiunte:

- soppressa l'attività relativa alla pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo complessivo di solventi non superiore a 20 kg;
- aggiunta degli impianti termici civili aventi potenza termica nominale ≥ 3 MW e < 10 MW;
- aggiunta degli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso;
- aggiunta degli **allevamenti** effettuati in **ambienti confinati** in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato dal presente decreto. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Allegato VI (ved. BOX)

TITOLO II - IMPIANTI TERMICI CIVILI



Campo di applicazione (Art. 282)

Il Titolo II cambia campo di applicazione. Se nel DLgs 152/06 includeva solo gli impianti per cui non era prevista l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 14 (ora soppresso ma inclusi nella Sezione 2 dell'Allegato IV come riportato in Tabella I), da ora in poi il Titolo II disciplinerà tutti gli impianti con potenza termica nominale < 3 MW.

Definizioni (Art. 283)

Sono state modificate le seguenti definizioni:

- **generatore di calore**, che include qualsiasi impianto che utilizzi come fluido termovettore sia l'acqua (come già nel decreto 152/06) sia l'aria. In questo modo ricadono nella definizione anche quegli apparecchi di riscaldamento sprovvisti di circuito idraulico come le stufe e i caminetti ad aria;
- **impianto termico civile**, che dovrà essere utilizzato per fornire esclusivamente calore per la climatizzazione, senza possibilità alcuna di riutilizzare parte del calore generato per qualche processo produttivo;
- **modifica dell'impianto**, che acquisisce un significato più ampio in quanto include qualsiasi intervento che preveda la richiesta di conformità, come previsto dall'articolo 7 del DM 37/2008;
- **autorità competente**, rimanda al DLgs 192/2005 di attuazione della Dir. 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, salvo diverse indicazioni prescritte da leggi regionali.

Abilitazione alla conduzione (Art. 287)

L'ente che rilascia il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici civili con potenza nominale > 232 kW è un'**autorità individuata dalla Regione**, non più l'ispettorato provinciale del lavoro.

Denuncia di installazione e modifica (Art. 284)

È soppressa la denuncia e con essa il modulo relativo che era presente nella parte I dell'Allegato IX.

Per gli impianti con potenza nominale < 35 kW (valore di soglia) sarà l'installatore a veri-

ficare e dichiarare la conformità alle caratteristiche tecniche di cui l'articolo 285 e l'idoneità nel rispetto dei limiti di emissione dell'articolo 286. Sono dunque illustrate le tempistiche e le modalità di invio all'autorità competente e dei contenuti che la dichiarazione di conformità deve rispettare.

Per gli impianti superiori al valore di soglia il responsabile di esercizio e di manutenzione dell'impianto dovrà integrare il libretto di centrale con una dichiarazione di conformità dell'impianto agli articoli 285 e 286. Entro il 31 Dicembre 2012 gli atti integrativi descritti nel presente articolo dovranno essere inviati all'autorità competente secondo le tempistiche ivi definite.

Disposizioni transitorie e finali (Art. 290)

Nell'articolo sono state aggiunte delle parti che modificano notevolmente la regolamentazione dei generatori di calore a combustibile solido con potenze nominali al di sotto del valore di soglia (35kW), fino ad ora mai sottoposti a particolari attenzioni da parte della legislazione nazionale ambientale.

E' stato infatti aggiunto il comma 4 in cui si specificano i contenuti di un decreto (ved. box) che il MATTM di concerto con Min. Salute e MSE dovrà emanare entro il 30 Dicembre 2010. Tale testo dovrà prevedere un sistema di certificazione dei **generatori di calore con**

potenza termica nominale <35kW alimentati a legna, carbone e biomasse combustibili individuate nella Parte II Sezione 4 dell'Allegato X nelle condizioni di utilizzo previste.

La **certificazione** dovrà prevedere la suddivisione dei generatori di calore in classi di qualità basate sulla misura dei seguenti parametri:

- emissione di polveri;
- emissioni di NO_x;
- prestazioni energetiche del generatore.

Dovrà inoltre specificare quali **metodi** utilizzare per la misura di tali parametri e stabilire modalità e tempistiche con cui il produttore effettuerà le verifiche per l'ottenimento di tale certificazione in cui bisognerà indicare anche le modalità di corretta installazione e gestione dei generatori di calore.

Successivamente all'entrata in vigore del decreto:

- i piani di qualità dell'aria potranno imporre **limiti o divieti** di utilizzo di generatori non aventi la certificazione o certificati con classi di bassa qualità;
- i programmi e gli strumenti di incentivazione statali e regionali assicureranno **priorità** a quelli certificati con una classe di qualità superiore.



Allegati al Titolo II

Non vi sono modifiche rilevanti. Da segnalare che nell'**Allegato I Parte III Sezione 3** relativa ai valori limite di emissione per motori fissi a combustione interna, la soglia degli NO_x è aumentata di 10 volte: da 200 a **2000 mg/Nm³** per i motori ad accensione spontanea di potenza ≥ 3 MW.

TITOLO III - COMBUSTIBILI

Combustibili Consentiti (Art. 293)

Specifica che i materiali e le sostanze dell'Allegato X (che quindi possono essere utilizzate negli impianti disciplinati di Titolo I e II, inclusi gli impianti termici civili al di sotto del valo-

re di soglia) se costituiscono **rifiuti** ai sensi della parte IV del decreto, **non possono essere utilizzati come combustibili**. La combustione di tutti i materiali non conformi all'Allegato X o che costituiscono rifiuti, è soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti.

Prescrizioni per il rendimento di combustione (Art. 294)

Da leggere attentamente alcune modifiche riportate su questo articolo.

- *Comma 1*: ricadono nelle prescrizioni ivi descritte quegli impianti di cui al Titolo I e con potenza termica nominale di ciascun focolare superiore a 6MW.
- *Comma 2*: gli impianti già in possesso di autorizzazioni con prescrizioni riguardo alle emissioni di CO e relativa misurazione in continuo, dovranno comunque fare riferimento alle prescrizioni riportate al comma 1; vengono invece esclusi gli impianti elencati all'articolo 273, comma 15, anche di potenza termica nominale <50MW.
- *Comma 3*: le prescrizioni stabilite nel presente comma sono valide per gli impianti disciplinati dal Titolo II con potenza termica nominale per singolo focolare <1,16MW (non più >=1,5MW come potenza termica nominale complessiva).



Disposizioni transitorie e finali (Art. 298)

Il MATTM di concerto con il Min. della Salute e MSE istituiscono una commissione per l'esame di proposte di integrazione ed **aggiornamento all'Allegato X** relativo alla **disciplina dei combustibili**, presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni. La commissione è composta da due rappresentanti di ciascuno di tali Ministeri e da un rappresentante del Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Allegati al Titolo III

Allegato X Disciplina dei combustibili

Parte I Sezione 2 relativa ai combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti di cui al Titolo II:

- **eliminate** le lettere l) ed m) (**olio combustibile** e distillati pesanti con determinate caratteristiche; emulsioni acqua-olio o acqua-altri distillati con determinate caratteristiche);
- aggiunta del paragrafo 1bis dove ribadisce che l'utilizzo di legna da ardere, carbone di legna e **biomasse combustibili** (lettere f), g) ed h)) può essere **limitato o vietato** dai piani e programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, quando necessario per il conseguimento e rispetto dei valori e obiettivi di qualità dell'aria.

Parte II Sezione 2 relativa alle caratteristiche dei metodi di prova dei combustibili solidi: è modificata la tabella riportata eliminando le soglie massime per umidità e potere calorifico inferiore del carbone da vapore.

Parte II Sezione 4 sulle caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo:

- viene specificato che oltre ad un trattamento esclusivamente meccanico la materiale vegetale che può essere impiegata come combustibile debba essere stata sottoposta ad un **lavaggio con acqua** (e non con solventi). Tale materiale vegetale può anche provenire dall'essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate o da prodotti agricoli;

- è inserito il paragrafo 2.2 *Modalità di combustione* contenente un elenco di prescrizioni obbligatorie per alcuni impianti del Titolo I. Viene inoltre stabilito che anche **gli impianti di cui al Titolo II** dovranno eseguire con frequenza almeno annuale la **misurazione della concentrazione** degli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono fissati specifici valori limite di emissione (esclusi gli impianti per cui questi valori devono essere misurati in continuo).

Disposizioni aggiuntive

Il Min. dell'Interno di concerto con MATTM e MSE dovrà emanare un decreto per la disciplina di requisiti costruttivi e di installazione degli impianti di distribuzione di benzina. Dall'entrata in vigore di tale decreto è soppresso il paragrafo 3 dell'Allegato VII alla Parte V del decreto.

Prossimi aggiornamenti previsti dal terzo correttivo al TU:

- Entro il **30 giugno 2011**: integrazione dell'**Allegato I** della **Parte V** che stabilisce i valori di emissione e le prescrizioni;
- Entro il **31 dicembre 2010**: integrazione dell'**Allegato VI** della **Parte V** contenente:
 - criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione;
 - metodi di campionamento e di analisi delle emissioni, con indicazione di quelli di riferimento;
 - principi di misura e le modalità atte a garantire la qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni.
- Entro il **30 Dicembre 2010**: emanazione di un decreto per la certificazione dei generatori di calore con potenza termica nominale <35kW alimentati a legna, carbone e biomasse combustibili;
- Integrazione ed aggiornamento all'Allegato X relativo alla disciplina dei combustibili, tramite apposita commissione creata con il presente correttivo al TU;
- Emanazione di un decreto per la disciplina di requisiti costruttivi e di installazione degli impianti di distribuzione di benzina.

Silvia Bertagna e Francesca Hugony